

Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.

Art. 21 ante

(Rete regionale del lavoro)(1)(2)

1. La Regione valorizza lo sviluppo di una moderna rete di servizi per il mercato del lavoro, favorendone la crescita, l'integrazione e la specializzazione, allo scopo, in particolare di:

a) promuovere la nascita e lo sviluppo di servizi specialistici, al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, anche attraverso l'integrazione tra operatori pubblici e privati del territorio;

b) sostenere lo sviluppo delle filiere produttive, delle reti d'impresa e dei distretti industriali e terziari, anche attraverso il contributo della bilateralità.

b bis) promuovere, nell'attuazione degli interventi di politica attiva del lavoro, il raccordo tra i vari soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio regionale, quali, in particolare, associazioni sindacali e di categoria, patronati, centri di assistenza fiscale, agenzie per il lavoro, enti pubblici competenti in materia, ordini professionali, enti di formazione e istituzioni scolastiche, con la finalità di valorizzare e integrare la filiera dei servizi destinati alle persone e alle imprese.

(3)

1 bis. Per le finalità di cui al comma 1, lettera b bis), l'Amministrazione regionale può promuovere la sottoscrizione di specifici protocolli di intesa per favorire la concreta attuazione degli interventi anche con la collaborazione dell'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa.

(4)

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 85, comma 1, L. R. 26/2012

2 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020

3 Lettera b bis) del comma 1 aggiunta da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020

4 Comma 1 bis aggiunto da art. 11, comma 1, lettera c), L. R. 17/2020